



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

VERBALE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI

IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE DI BIOMASSA VEGETALE NATURALE CON PRODUZIONE DI SYNGAS PER ALIMENTARE UN MOTORE ENDOTERMICO PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DELLA POTENZA TOTALE DI 99KW ELETTRICI LORDI E 118 KW TERMICI, POTENZA IMMESSA 424KW DA REALIZZARSI IN COMUNE DI ALAGNA (PV), PRESSO LA SOCIETÀ ECOENSCA S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003, DEL D.M. SVILUPPO ECONOMICO 10 SETTEMBRE 2010, DEL D.LGS 3 MARZO 2011, N.28, DELLA DGR 3298, DEL PUNTO A), COMMA 1, L'ART.2 DEL DM 23 GIUGNO 2016.

Visti:

- l'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., in materia di Conferenza di Servizi.
- l'art. 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)
- il Decreto della Regione Lombardia n. 10545 del 21/11/2012;
- la Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2012 - n. IX/3298 ad oggetto "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

PREMESSO CHE:

- In data 3/03/2017 prot.642 è pervenuta tramite MUTA richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata per l'installazione e all'esercizio di un impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale con produzione di Syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di Energia Elettrica e Termica della potenza totale di 99KW elettrici lordi e 118 kW termici, Potenza Immessa 424kW da realizzarsi in Comune di Alagna (PV), presso la società ECOENSCA s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 387/2003, del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010, del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, della DGR 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del DM 23 GIUGNO 2016, pervenuta mediante piattaforma regionale MUTA il 3.3.2017 prot.642;

COMUNE DI ALAGNA



Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

- In data 17.3.2017 prot. 805 si dava comunicazione di avvio del procedimento e di corretta completezza formale della pratica a seguito di presentazione della seguente documentazione:
 - Verifica di rispetto degli indici edificatori previsti dall'art.23 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio vigente;
 - Relazione di calcolo strutturale da parte di un Tecnico abilitato (Deposito c.a.);
 - Inserimento fotografico (render) dell'impianto all'interno dell'area;
 - Costo complessivo dell'impianto, dato dalla somma del costo dell'impianto, delle opere civili e delle opere di connessione, comprensivo di IVA al fine del calcolo degli oneri istruttori.

La documentazione è stata messa a disposizione degli enti competenti in materia e chiamati ad esprimersi sull' homepage del sito web del Comune di Alagna – sezione avvisi al seguente indirizzo:
<http://www.comune.alagna.pv.it;>

- In data 30.3.2017 il soggetto proponente società Ecoensca srl ha presentato la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Alagna, a seguito del quale è stata confermata la verifica formale della documentazione e aggiunta alla documentazione messa agli atti mediante pubblicazione sull' homepage del sito web del Comune di Alagna – sezione avvisi al seguente indirizzo:
[http://www.comune.alagna.pv.it.;](http://www.comune.alagna.pv.it;)
- In data 29/03/2017 prot. 947 è stata data comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90 art. 14 comma 2, e che la stessa sarà convocata alle ore 10,00 presso la Sala Consigliare del Comune di Alagna – via Piave, 12 - 27020 Alagna (PV), per esaminare la pratica in oggetto.
- Successivamente alla data di convocazione della conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri, che comunque fanno parte del procedimento relativi all'opera in oggetto:
 - 7.4.2017 PROT. 1065 Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato, il quale chiede alla ditta di dichiarare quanto segue:
 - se dall'insediamento decadono o meno acque reflue domestiche (ad es. servizi igienici).
 - Se la Ditta ricade in una delle casistiche di cui all'art.3 del R.R. 04/06;
- In data 8.4.2017 prot. 1071 e-distribuzione SpA comunicava la non partecipazione alla Conferenza dei Servizi ma la disponibilità a collaborare.



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Visto che il giorno dieci 10.4.2017, alle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di Alagna si è svolta la 1a Conferenza dei Servizi a cui risultavano presenti :

- Soggetto Proponente: Sig. SCAGLIA PAOLO in qualità di amministratore della Società **ECOENSCA** a responsabilità limitata con sede legale in Alagna, Via Montello n. 22;
- Amministrazioni e degli Enti interessati sotto elencati, quali soggetti aventi diritto di voto:
 - Dott. Costantino Antonio A.T.S. di Pavia – in qualità di Ente strumentale di supporto tecnico in materia di igiene e sanità pubblica;
 - Dott. Montagna Enzo Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Pavia;
 - Sig. Merli Vittorio Ministero Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi ,in considerazione di quanto emerso e le valutazioni espresse in merito alla necessità di approfondire problematiche diverse evidenziate dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica, veniva chiusa rinviando l'adozione della decisione conclusiva a data da destinarsi subordinatamente alla ricezione dei pareri degli enti chiamati ad esprimersi;

Considerato che, come già anticipato in sede della prima Conferenza dei Servizi, si è ritenuto necessario ricorrere al supporto tecnico giuridico ai fini di valutare la compatibilità urbanistica dell'impianto in esame al Piano di Governo del Territorio e il corretto inquadramento all'interno del quadro normativo di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- con atto **prot. n. 1686 del 8/06/2017** è stata indetta e convocata per il giorno **15.06.2017 alle ore 10,00** presso la Sala Consiliare del Comune di Alagna – via Piave, 12 - 27020 Alagna (PV) la seconda Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 art. 14 per gli effetti disposti dall'art. 6 comma 5 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), per esaminare la pratica in oggetto.
- con detto atto sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, i seguenti soggetti:
 - **Enti competenti ad esprimere valutazioni o pareri tecnici:**

COMUNE DI ALAGNA



Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

- A.R.P.A. Dipartimento di Pavia in qualità di ente strumentale di supporto tecnico scientifico in materia di prevenzione e tutela ambientale
- A.T.S. di Pavia – in qualità di Ente strumentale di supporto tecnico in materia di igiene e sanità pubblica;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Pavia;
- Autorità dell' Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia;
- Provincia di Pavia settore tutela Ambientale;
- Provincia di Pavia settore viabilità ente strumentale di supporto tecnico in materia di viabilità della S.P. 206;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Ministero Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia.
 - **Soggetto proponente:**
 - Sig. SCAGLIA PAOLO in qualità di amministratore della Società **ECOENSCA** a responsabilità limitata con sede legale in Alagna, Via Montello 22;
 - **Altri soggetti partecipanti senza diritto di voto:**
 - Enel Distribuzione Div. Infrastrutture e Reti in qualità di gestore di pubblico servizio;
 - Comuni contermini;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 340/2000, dell'art. 8, comma 1, lett. q) e art. 9, comma 1, D.P.R. n. 554/99, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi sul sito Internet istituzionale Comunale sulla piattaforma MUTA in data 8/06/2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

Il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIASETTE, alle ore 10,00, presso la sala consigliere del Comune di Alagna si è svolta la 2a Conferenza dei Servizi relativa alla richiesta presentata in data 3/03/2017, protocollo n° 642, dal Sig. Scaglia Paolo in qualità di legale rappresentante della Società ECOENSCA a responsabilità limitata, con sede in via Montello 22, 27020 – Alagna. email paolo.scaglia@tiscali.it, C.F./P.I. 02565230188, per l'avvio di una procedura PAS (di cui al d.lgs. 28/2011 e alla D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3298 Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.) per la realizzazione di un impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale con produzione di syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di energia elettrica e termica della potenza totale di 99kw elettrici lordi e 118 kw termici, potenza immessa 424kw da realizzarsi in comune di alagna (pv), presso la società ecoensca s.r.l. ai sensi del d.lgs. 387/2003, del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, del d.lgs 3 marzo 2011, n.28, della dgr 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del dm 23 giugno 2016. da eseguirsi in via Montello 22, nel sedime identificato catastalmente al fg. 1 mapp. 421 del NCT.

- Relativamente all'opera in oggetto, a seguito della prima conferenza, sono pervenuti al protocollo comunale e inseriti in piattaforma MUTA i seguenti pareri:

- in data 24.4.2017 prot. n.1228 **Vista - Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese** nota dalla quale emerge, in riferimento all'area oggetto di intervento, l'assenza di provvedimenti di tutela dal punto di vista del profilo archeologico, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2001 s.m.i.;
- in data 4.5.2017 prot. 1324 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia** , valutazione negativa con possibilità di controdeduzioni e integrazioni entro 10 gg;
- data 9.5.2017 prot. n.1356 - **Società ECOENSCA | elaborate dallo studio ABC s.r.l. Fully Energetic Ideas**, integrazioni in risposta alle richieste del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia e a quanto indicato dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia nella nota del 7.4.2017;
- in data 23.5.2017 prot. 1511 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia**, parere positivo per quanto di propria competenza, a condizione che venga dichiarata, da chi ha titolo, la compatibilità urbanistica;
- in data 8.6.2017 prot. 1693 – **Società ECOENSCA | elaborate dallo studio ABC s.r.l. Fully Energetic Ideas**, richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di rilascio del nullaosta di competenza in merito alla realizzazione dell'elettrodotto;
- in data 13.6.2017 prot. 1726 - **Ministero dello Sviluppo Economico**, Nulla Osta ai sensi dell'art.95 D.Lgs.259/03 per tubazioni metalliche e/o linee elettriche, ad esclusione delle condutture realizzate in cavi cordati ad elica e/o attestazione di conformità del gestore.

COMUNE DI ALAGNA



Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Verifiche di presenza e legittimità:

1. La seduta è presieduta dall'Arch. Antonio Petullo responsabile del procedimento e del servizio Territorio del Comune di Alagna.
2. Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei soggetti convocati, sia aventi diritto di voto, sia interferiti non aventi diritto di voto. Verifica altresì positivamente la loro legittimazione alla rappresentanza dei rispettivi organi competenti.
3. Preso atto che tra tutti coloro che sono stati invitati, sono convenuti alla Conferenza di Servizi i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati sotto elencati, quali **soggetti aventi diritto di voto:**
 - 3.1. Dott. Ing. Riggi Loreto Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Pavia;
 - 3.2. Sig. Merli Vittorio Ministero Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia;
4. Come gestori di servizi interferenti o soggetti comunque interessati dal progetto sono intervenuti, **senza diritto di voto: Nessuno**
5. **Soggetto Proponente:** Sig. SCAGLIA PAOLO in qualità di amministratore della Società ECOENSCA a responsabilità limitata con sede legale in Alagna, Via Montello 22, e studio ABC s.r.l. Fully Energetic Ideas Ing. Giovanni Antonello e collaboratore Nicola Involata;
6. Come gestori di servizi interferenti o soggetti comunque interessati dal progetto sono intervenuti, **senza diritto di voto: Nessuno**

Dato atto che ai sensi dell'art. 17-bis della L.241/90 nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Si da avvio ai lavori di conferenza.

- Avvio lavori di conferenza:



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Alle ore 10,00 si dichiara aperta la 2a sessione della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Alagna apre la Conferenza dei Servizi riprendendo le conclusioni della precedente Conferenza del 10.4.2017, la quale si era chiusa riservandosi di approfondire l'idoneità e la compatibilità urbanistica dell'area. Ai fini di un approfondimento e supporto tecnico legale è stato dato incarico allo Studio Adavastro e Associati con sede in Pavia.

In data 26.5.2017 è pervenuta al protocollo comunale n. 1565 la valutazione giuridica in merito alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per l'installazione ed esercizio di impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale.

Dalla valutazione giuridica a supporto dell'istruttoria è stato elaborato il Parere dell'ufficio Territorio, il quale viene in questa sede recepito e allegato al presente verbale, e dal quale emerge PARERE SFAVOREVOLE in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto rispetto al vigente Piano di Governo del Territorio. L'impianto se pur inquadrato in un ambito di teleriscaldamento di abitazioni private si configura quale attività produttiva non compatibile con l'area a destinazione residenziale.

Si precisa che la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.Lgs. 28/2011, prevede come requisito la compatibilità urbanistica del progetto, a differenza del procedimento di Autorizzazione Unica, che costituisce ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico (art.12 comma 3 D.Lgs. 387/2003, par. 15 D.M. 10.09.2010; D.G.R. IX/3298 18.04.2012).

In Regione Lombardia le competenze autorizzative in materia sono state delegate alle Province territorialmente competenti dall'art. 28, comma 1, lett. E-bis L.R. 23/2006.

Interviene il progettista Ing. Antonello Giovanni, il quale non condivide la posizione dell'Ufficio Territorio nell'affermare che la PAS non costituisce variante allo strumento urbanistico, citando diversi riferimenti normativi (rif. Legge finanziaria 2007, sentenze del Consiglio di Stato...) che hanno chiarito come anche le procedure semplificate vanno in variante allo strumento urbanistico, altrimenti non sarebbero regolari tutti i fotovoltaici su abitazione e gli impianti biogas in ambito agricolo. Verranno fornite controdeduzioni di carattere legale.

A seguito del parere sfavorevole e del diniego, viste la stringente tempistica per non perdere gli incentivi del GSE, rimangono aperte due strade :

- 1) Impugnare il provvedimento di diniego al TAR e in caso di annullamento verranno richiesti i danni e gli incentivi persi;



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

- 2) Autorizzazione Unica presso l'Ente provinciale, per la quale si avrà un ulteriore allungamento dei tempi per il rilascio del provvedimento autorizzativo, in tal caso viene chiesto un supporto al Comune per un trasferimento dell'istanza alla Provincia al fine di snellire il procedimento e di conseguenza le tempistiche.

Ribatte Il Responsabile del Procedimento del Comune di Alagna precisando che il ruolo del Comune in caso di presentazione di istanza alla Provincia e solo quello di esprimersi nel momento in cui viene convocato in Conferenza dei Servizi o chiamato in causa dal RUP competente all'interno della Provincia.

Conclusione lavori:

Alle ore 10,45 in considerazione di quanto emerso e visto il parere negativo dell'Ufficio Territorio acquisito agli atti e le valutazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi sul progetto concernente la realizzazione di un impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale con produzione di syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di energia elettrica e termica della potenza totale di 99kw elettrici lordi e 118 kw termici, potenza immessa 424kw da realizzarsi in comune di alagna (pv), presso la società ecoensca s.r.l. ai sensi del d.lgs. 387/2003, del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, del d.lgs 3 marzo 2011, n.28, della dgr 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del dm 23 giugno 2016. da eseguirsi in via Montello 22, nel sedime identificato catastalmente al fg. 1 mapp. 421 del NCT, il Responsabile del procedimento propone di chiudere i lavori della seconda seduta della Conferenza. Acquisito il consenso dei partecipanti, il responsabile del procedimento dichiara chiusi i lavori, ringrazia gli intervenuti.

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e sul sito internet del Comune di Alagna al seguente indirizzo: <http://www.comune.alagna.pv.it> cliccando sull'apposito link dedicato nella sezione avvisi dell'Homepage.

Letto confermato e sottoscritto.

Alagna, li 15.6.2017





Il Responsabile del Procedimento
ARCH. ANTONIO PETULLO

COMUNE DI ALAGNA

ELENCO PRESENTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE DI BIOMASSA VEGETALE NATURALE CON PRODUZIONE DI SYNGAS PER ALIMENTARE UN MOTORE ENDOTERMICO PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DELLA POTENZA TOTALE DI 99KW ELETTRICI LORDI E 118 KW TERMICI, POTENZA IMMESSA 424KW DA REALIZZARSI IN COMUNE DI ALAGNA (PV), PRESSO LA SOCIETÀ ECOENSCA S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003, DEL D.M. SVILUPPO ECONOMICO 10 SETTEMBRE 2010, DEL D.LGS 3 MARZO 2011, N.28, DELLA DGR 3298, DEL PUNTO A), COMMA 1, L'ART.2 DEL DM 23 GIUGNO 2016.

GIOVEDI' 15 GIUGNO 2017 ORE 10,00

ENTI/SOGGETTI	NOME E COGNOME	FIRMA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Arch. Antonio Petullo	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Ing. Gloria Viola	
ECOENSCA SRL	Scaglia Paolo	
PROGETTISTA	INVOLATA NICOLA	
PROGETTISTA	GIOVANNI ANTONELLO	
PROGETTISTA		
ARPA		
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, COMANDO PROVINCIALE DI PAVIA	LORETO RIGAI	
ATS PAVIA		
PROVINCIA DI PAVIA		
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO	MERLI VITTORIO	



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Prot.1723

Alagna, li 13.6.2017

Oggetto: Istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per l'installazione e l'esercizio di un impianto di Gassificazione di Biomassa Vegetale Naturale con produzione di Syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di Energia Elettrica e Termica della Potenza Totale di 99kw elettrici lordi e 118 kw termici, Potenza Immessa 424kw da realizzarsi in comune di Alagna (PV), presso la società Ecoensca s.r.l. ai sensi del d.lgs. 387/2003, del D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010, del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, della Dgr 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del DM 23 giugno 2016.

Parere compatibilità urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Premesso che

- il giorno 10.4.2017, alle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di Alagna si è svolta la prima Conferenza dei Servizi sul progetto in oggetto, all'esito della quale è emersa la necessità di approfondire le diverse problematiche sollevate dai soggetti intervenute, con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica dell'intervento;

Visto:

-il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 dell'11.5.2011;

Considerato che

- la destinazione d'uso dell'area in cui verrebbe a sorgere l'impianto in progetto è "area residenziale di completamento" prevista dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, disciplinata dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, che testualmente qualifica la zona come "periferica del tessuto urbano esistente" caratterizzata da "costruzioni con tipologia edilizia di genere monofamiliare", in cui **"è prevalente la destinazione abitativa e gli usi connessi"**;
- l'art. 19 delle stesse NTA prevede solo destinazioni d'uso **totalmente compatibili con la residenza** "quali le sole attività terziarie (v. art. 14.4 delle NTA) come servizi privati, uffici, attività artigianali di servizio, pubblici esercizi, attività di commercio al dettaglio, attività per l'assistenza sociale, la cultura, lo spettacolo e il tempo libero, ecc. e i relativi spazi accessori".
- l'intervento progettato, per le caratteristiche proprie e per la sua stessa natura è :

- qualificato nella stessa relazione tecnica generale allegata all'istanza di PAS come **"impianto di produzione di energia elettrica e calore"**;
- dimensionato per essere in grado di erogare **potenza elettrica interamente da cedere integralmente alla rete nazionale**;
- collegato **ad una serie di utenze private** per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

I caratteri distintivi sopracitati portano a **qualificare l'impianto quale attività produttiva** come descritto dall'art. 14.3 delle NTA *"spazi per impianti produttivi di natura artigianale ed industriale e commerciale compresi i locali accessori depositi e magazzini (...)"* e **non** come **"spazio tecnologico pertinenziale"** connesso all'uso residenziale come consentito dall'art.23 delle NTA all'interno dell'area oggetto di intervento.

Secondo un'accezione urbanistica consolidata, *"la pertinenza tecnologica"* si sostanzia nella realizzazione di modesti manufatti elusivamente e direttamente funzionali alle *"esigenze oggettive e necessarie della costruzione principale"*, la cui costruzione non altera in modo significativo l'assetto del territorio, ponendosi in rapporto di interdipendenza necessaria con l'opera cui accedono, senza distinguersi da essa stessa sotto i profili della dimensione, del carico urbanistico, della funzione e della valorizzazione economica.

Il previsto collegamento ad una serie di utenze private per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria è ovviamente occasionale, nient'affatto obbligato, né necessario ai fini dell'attività propria dell'impianto, pertanto non è possibile ascriverlo alla nozione di "pertinenza" connessa all'uso residenziale, essendo l'impianto connotato di una propria autonomia, individualità, sostenibilità imprenditoriale propria, e fornito di propria valorizzazione economica e produttiva, che trasforma energia in energia elettrica e la cede, godendo dei correlati benefici, alla rete nazionale.

Per quanto sopra, lo scrivente esprime **PARERE SFAVOREVOLE** in ordine alla **compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto rispetto al vigente Piano di Governo del Territorio.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Antonio Petullo



ADAVASTRO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
20122 MILANO – Via G. Donizetti, n° 47
Tel. 02/76006501 – Fax 02/76026777
27100 PAVIA – Via F. Rismondo, n° 2/4
Tel. 0382/24300-530609 – Fax 0382/33506
E-mail: studiolegale@adavastroassociati.it

A mezzo pec:

Spett.le

COMUNE DI ALAGNA

Via Piave n. 12

27020 Alagna (PV)



Alla cortese attenzione:

- del Responsabile del Procedimento Arch. Petullo
- del Responsabile del Servizio Ing. Viola

e per c.c.

- al Sindaco

OGGETTO: VALUTAZIONE GIURDICA SU PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE DI BIOMASSA VEGETALE NATURALE – PARERE LEGALE

I. PREMESSA

Le valutazioni giuridiche richieste attengono la procedura di PAS avviata su istanza della società Ecoensca s.r.l. (prot. n. 642 del 3.3.2017) per l'installazione di un impianto FER (fonti energia rinnovabile) di gassificazione di biomassa vegetale naturale nel Comune di Alagna (PV).

Sulla base della documentazione messa nella nostra disponibilità, in particolare, viene domandato se possano o meno essere intravisti motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplicata (PAS) per l'installazione e l'esercizio dell'impianto sotto il profilo della **compatibilità urbanistica del progetto**.

II. CONTENUTI DELL'ISTANZA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

I connotati identificativi l'impianto FER progettato, rilevanti sul piano della qualificazione giuridica vengono desunti dalla documentazione rassegnata, e in particolare dalla "Relazione Tecnica Generale del progetto ai fini del rilascio della PAS", e sono i seguenti:

- **ubicazione**

l'impianto verrebbe realizzato nel Comune di Alagna Lomellina, in via

Montello n. 22, su sedime distinto al NCT al Fg. 1 mapp. 421 e ricadente in "Area Residenziale di Completamento", disciplinata dall'art. 23 delle NTA del PGT vigente.

Nel sito prescelto non sarebbero presenti alcun tipo di varietà di rilevanza naturalistica di flora e fauna, tali da assoggettare a misure di protezione e salvaguardia, né alcun vincolo idrogeologico, forestale e archeologico.

- caratteristiche generali e funzionali

L'impianto proposto si configura come un "*impianto di produzione di energia elettrica e calore con l'uso di biomasse vegetali naturali sotto forma di cippato di legno vergine*" ottenuto da "*attività forestali e agricole che alimentano un gassificatore per produrre syngas usato poi come combustibile per alimentare un sistema di cogenerazione con motore endotermico a ciclo otto*".

La capacità di generazione, intesa come potenza elettrica lorda massima, sarebbe pari a **99 kW**; mentre la potenza termica realmente utilizzabile sarebbe pari a **65 kWt**.

L'impianto FER sarebbe collegato ad alcune utenze private per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e sarebbe dimensionato per essere in grado di erogare una potenza elettrica netta pari a **83 KW interamente ceduta alla rete nazionale**.

- caratteristiche costruttive

L'intervento verrebbe realizzato sopra una piazzola in calcestruzzo di nuova costruzione con superficie complessiva di circa 188 mq e con un'altezza massima pari a 6.5 metri corrispondente ai camini.

I componenti strutturali si articolerebbero in un cassone di stoccaggio biomassa, un container generatore, un container pirogassificazione, oltre una serie di componenti ausiliari, una trincea di stoccaggio del cippato.

III. STATO DEL PROCEDIMENTO

A fronte della richiesta di PAS presentata dalla società Ecoensca srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento (prot. 805 del 17.3.2017) e indetto Conferenza di Servizi (prot. n. 947 del 29.03.2017) ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. n. 28/2011

NR

per la valutazione approvazione del progetto relativo alla realizzazione ed installazione dell'impianto.

Nel corso della prima sessione della Conferenza (10.04.2017) è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti **correlati all'inquadramento urbanistico e alla destinazione d'uso del sedime** su cui insisterebbe l'impianto, **ai fini delle valutazioni di merito della compatibilità urbanistica del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale**, che ha acquisito la documentazione integrativa da parte del proponente, nonché dei pareri tecnici di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente-paesaggio-territorio e della salute dei cittadini, chiamate ad esprimersi.

Sicché, l'istruttoria è stata sospesa e l'Amministrazione comunale ha rinviato l'adozione della decisione conclusiva a data da destinarsi, subordinatamente alle valutazioni di competenza e all'acquisizione di pareri degli Enti coinvolti.

Lo stesso soggetto proponente ha prodotto documentazione integrativa sugli aspetti di compatibilità urbanistica e di verifica degli indici di edificabilità, riconoscendo al contempo che, all'esito della procedura di PAS, il titolo autorizzativo costituirebbe "*ove occorra*" variante allo strumento urbanistico, tanto che l'ubicazione dell'impianto, ove non fosse compatibile, "*diventerebbe*" comunque compatibile con lo strumento pianificatorio vigente (prot. com. n. 1356/2017).

Vedremo tuttavia che tale possibilità, già individuata dal proponente, implicherebbe altro e differente procedimento.

IV. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le date caratteristiche di impianto, in uno alla tipologia del combustibile impiegato, orientano la ricerca sul piano della normativa settoriale in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Come noto, il quadro di riferimento normativo ai fini dell'individuazione del procedimento autorizzativo è rinvenibile a livello di legislazione statale nel **D.Lgs. 29.12.2003, n. 387**, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, quale obiettivo altamente prioritario in funzione della sicurezza e della



diversificazione dell'approvvigionamento energetico, di protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale.

Tra le fonti energetiche rinnovabili ammesse a beneficiare del regime agevolato, come delineato dalla normativa speciale di settore, sono annoverate anche le "biomasse", tipizzate ai fini applicativi come *"la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani"* (cfr art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. 387/2003).

In coerenza con la *ratio* incentivante sottesa all'articolato, l'**art. 12 del D.Lgs. 387/2003** s.m.i. ha impresso agli impianti da fonte rinnovabile (ed alle opere ed infrastrutture connesse) la qualifica *ex lege* di **opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti** (comma 1), introducendo al contempo importanti indicazioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure abilitative, e così **il procedimento di "Autorizzazione Unica"** (comma 3), diretto al rilascio dei permessi necessari per la relativa realizzazione e gestione, regolati (comma 10) per espressa volontà del legislatore secondo le Linee Guida approvate con **D.M. 10.09.2010**.

Il quadro normativo si è ulteriormente arricchito con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 28/2011** che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, ha introdotto per gli impianti di modesta entità (fino ad 1 MW) alimentati dalle fonti rinnovabili di cui ai **paragrafi 11 e 12 D.M. 10.09.2010** la nuova **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**.

A livello regionale, la normativa statale è stata coerentemente recepita dalla **D.G.R. IX/3298** del 18.04.2012, recante *"linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"*.

Analiticamente:

(a) la procedura autorizzativa ordinaria è quella della cd. *"Autorizzazione Unica"* rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) all'esito di un **procedimento unico** nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico **che costituisce, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico** e al quale partecipano, secondo il modulo della Conferenza dei Servizi, tutte le Amministrazioni ed Enti competenti a

vario titolo al rilascio di eventuali assensi per la realizzazione degli impianti (*cf. art. 12 comma 3 D.Lgs. 387/2003; par. 15 D.M. 10.09.2010; D.G.R. IX/3298 18.04.2012*).

In Regione Lombardia le competenze autorizzative in materia, salve specifiche eccezioni, qui inconferenti, sono state **delegate alle Province** territorialmente competenti dall'art. 28, comma 1, lett. e-bis L.R. 23/2006.

(b) una spiccata semplificazione delle procedure si è concretizzata, come si diceva, con la cd. **"PAS"** (*Procedura Abilitativa Semplificata*) per gli **impianti di piccola taglia alimentati da fonti rinnovabili (cd. centrali dedicate alimentate, per quanto rileva, da biomasse con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 KWe ovvero a 3.000 KWt)**.

Il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 prevede che in tali fattispecie "(...) il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 (...)".

Ove però l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia comunque sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'Amministrazione può provvedere ad acquisirli d'ufficio ovvero a convocare una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 s.s. L. n. 241/1990: in tal caso il termine di trenta giorni rimane sospeso *ex lege* fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

V. PRINCIPI DI DIRITTO E PRESUPPOSTI

Dal tenore delle disposizioni esaminate (ai punti a. e b.) si evince chiaramente la tipizzazione di due procedimenti autorizzativi distinti, ove la PAS, destinata ad applicarsi in relazione a quegli impianti di minori dimensioni **in ossequio ai principi di proporzionalità e non aggravamento del procedimento, costituisce modulo procedurale autonomo senza presentare le peculiarità proprie del procedimento di autorizzazione unica.**

E precisamente, mentre **l'Autorizzazione Unica** adegua lo strumento urbanistico locale alle clausole in essa contemplate con varianti che possono investire, se sussistono tutti i necessari atti di assenso, sia i profili strettamente urbanistici, sia i parametri edilizi previa valutazione dell'Amministrazione procedente; **la PAS** presuppone l'oggettiva compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, cui l'Amministrazione Comunale è vincolata senza margini di valutazione discrezionale degli interessi coinvolti (cfr. in tal senso Tar Lombardia-Brescia, sez. II, n. 222/2014; Tar Lombardia-Milano, sez. II, n. 1888/2015).

Il procedimento di Autorizzazione Unica, in definitiva, consente "deroghe" alla zonizzazione qualora **la Provincia** (cui sono state delegate le competenze autorizzative in materia) nel bilanciamento dei differenti interessi coinvolti ritenga motivatamente che l'ubicazione dell'impianto FER sia comunque ragionevole ed opportuna nella localizzazione progettuale presentata, **ma** non altrettanto è consentito nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'impianto avvenga secondo il modello della procedura semplificata di PAS di competenza del **Comune**, che nell'ambito di tale procedimento deve attenersi rigorosamente alle previsioni di pianificazione urbanistico-edilizia (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1298/2017).

Sicché, fatti ovviamente salvi i poteri comunali di pianificazione generale e di variante dello strumento urbanistico, sussistendone i presupposti di pubblico interesse nell'ambito di appropriato procedimento, **l'eventuale incompatibilità dell'ubicazione dell'impianto con la disciplina urbanistica vigente diviene causa ostativa ed impeditiva del modello procedimentale di PAS.**

Persino inutile sottolineare che l'apertura di procedimento di variante dedicata al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, in assenza di altre esigenze, apparirebbe e potrebbe effettivamente essere viziata da sviamento.

Viceversa, resta comunque impregiudicata la possibilità di realizzare un intervento - ancorchè incompatibile con la pianificazione comunale – nell'ipotesi in cui sia attivato e concluso favorevolmente il differente procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003, con il rilascio da parte della Provincia del relativo titolo abilitativo che, sussistendo tutti i presupposti e i correlati atti di assenso, ove occorra costituisce anche variante allo strumento urbanistico.

VI. CONSEGUENZE APPLICATIVE NELLA FATTISPECIE

La disamina normativa vale anzitutto a qualificare l'impianto in esame quale impianto "dedicato" di piccola taglia per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili cui è astrattamente applicabile la procedura di PAS di cui all'art. 6 D.lgs. 28/2011, essendo alimentato da biomasse vegetali naturali sotto forma di cippato di legno vergine ed avendo una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 KW e a 3.000 KWt.

Ciò detto, al fine valutare se nella fattispecie possano concreto sussistere cause di incompatibilità ostative ad una positiva conclusione del procedimento di PAS, è necessario indagare la normativa pianificatoria in concreto applicabile.

Come indicato più sopra (punto II.), l'impianto ricade in "*area residenziale di completamento*" disciplinata dall'art. 23 delle NTA del PGT vigente, che testualmente qualifica la zona come "*periferica del tessuto urbano esistente*" caratterizzata da "*costruzioni con tipologia edilizia di genere monofamiliare*", in cui "*è prevalente la destinazione abitativa e gli usi connessi*".

Tali aree, per espressa previsione dell'art. 19 delle stesse NTA, corrispondono ad un'articolazione/specificazione delle più generali "*zone per insediamenti residenziali*" in cui la norma di piano consente solo destinazioni d'uso **totalmente compatibili con la residenza** "quali le [sole]attività terziarie (v. art. 14.4 delle NTA) come servizi privati, uffici, attività artigianali di servizio, pubblici esercizi, attività di commercio al dettaglio, attività per l'assistenza sociale, la cultura, lo spettacolo e il tempo libero, ecc. e i relativi spazi accessori".

Pare pertanto di palmare evidenza che "*gli usi connessi*" e "*totalmente compatibili con la residenza*" ammessi nella zona presuppongono insediamenti di modeste entità, preordinati ad attività e servizi complementari e di ausilio per la popolazione residente.

Sono pertanto escluse dalla zona in cui ricadrebbe l'intervento progettato, e dunque con essa incompatibili, le **differenti** destinazioni d'uso produttive/industriali/commerciali, fra cui l'art. 14.3 delle NTA annovera gli "*spazi per impianti produttivi di natura artigianale ed industriale e commerciale compresi i locali accessori depositi e magazzini (...)*" cui appare riconducibile l'impianto in oggetto.

L'intervento progettato, infatti, per le sue caratteristiche proprie e per la sua stessa natura, ancorchè apprezzabile sotto il profilo della normativa settoriale in materia di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, cionondimeno:

- è qualificato nella stessa relazione tecnica generale del progetto definitivo come "**impianto di produzione di energia elettrica e calore**";
- è dimensionato per essere in grado di erogare **potenza elettrica interamente da cedere integralmente alla rete nazionale**, e quindi è effettivamente connotato secondo i tipici tratti distintivi degli insediamenti produttivi, che trasformano energia recuperabile in energia elettrica;
- è collegato **ad una serie di utenze** private per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria

Tali preminenti caratteri distintivi **impediscono di qualificare l'intervento progettato come "spazio tecnologico pertinenziale" connesso all'uso residenziale (e pertanto con esso compatibile)** in quanto, secondo un'accezione urbanistica consolidata, la "*pertinenza tecnologica et similia*" si sostanzia nella realizzazione di modesti manufatti elusivamente e direttamente funzionali alle "*esigenze oggettive e necessarie della costruzione principale*", la cui costruzione non altera in modo significativo l'assetto del territorio, ponendosi in rapporto di interdipendenza necessaria con l'opera cui accedono, senza distinguersi da essa stessa sotto i profili della dimensione, del carico urbanistico, della funzione e della valorizzazione economica (cfr. in termini sui principi Tar Lombardia – Brescia, sez. I, n. 1264/2016; Cons. di Stato, sez. VI, n. 175/2015).

In questa prospettiva, il previsto collegamento ad una serie di utenze private per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria è ovviamente occasionale, nient'affatto obbligato, né necessario ai fini dell'attività propria dell'impianto, non può perciò ascriverlo alla nozione di "pertinenza" connessa all'uso residenziale, essendo l'impianto **connotato di una propria autonomia, individualità, sostenibilità imprenditoriale propria, e fornito di propria valorizzazione**

economica e produttiva, che trasforma energia in energia elettrica e la cede, godendo dei correlati benefici, integralmente alla rete nazionale.

Sicchè, conclusivamente, a mio avviso a fronte dell'evidente incompatibilità urbanistica, **la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto non potrà scontare con esito positivo il procedimento di PAS disciplinato dall'art. 6 del ridetto DLgs. N. 28/2011, fermo ed impregiudicato, ove vi sia interesse, il differente modello procedimentale di competenza Provinciale, preordinato al rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.**

VII. SCENARI ULTERIORI

Pur assorbenti le considerazioni sin qui svolte, appare non da ultimo utile annotare che, ove il proponente decidesse di aprire procedimento di Autorizzazione Unica di titolarità della Provincia, per delega regionale (come più sopra indicato – cfr. punto IV e V) l'Amministrazione Comunale non è comunque pregiudicata dal rendere tutte le proprie opportune valutazioni sotto i differenti profili di cui al D.M. 10.09.2010, come recepiti e dettagliati da ultimo a livello regionale con D.G.R. n. 9/3298 del 18.04.2012.

VIII. OPERATIVAMENTE

Per le suesposte considerazioni, riteniamo che l'Amministrazione Comunale possa procedere all'indizione e alla convocazione della Conferenza di Servizi al fine di rendere le proprie valutazioni sull'incompatibilità urbanistica dell'impianto progettato, anche con il supporto dei principi espressi nel presente parere legale, se lo riterrà.

In quella sede, pertanto, riscontrata l'assenza delle condizioni previste dell'art. 6 DLgs. N. 28/2011, verranno indicati i motivi ostativi all'intervento, preannunciando la notifica all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare i lavori.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento occorresse.

Cordiali saluti

Palve 26.5.2017
Adavastro & Associati
Francesco Adavastro

